



UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

Provincia di Cuneo

C.F. 93054070045

P.I. 03817900040

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AMBITO DEL DISTRETTO DI CEVA

Via XX Settembre, 3 – 12073 Ceva Tel. 0174/723869 fax. 0174/704786 e –mail: sociale.ceva@vallinrete.org

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO “ESTATE RAGAZZI” 2020 **C.I.G. ZC52D444AD**

CAPITOLATO DI GARA

L'Unione Montana Valli Mongia-Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida intende promuovere sul territorio proposte di attività estive rivolte ai bambini della fascia 3-14 anni prevedendo tre tipologie di servizio che verranno individuate più nel dettaglio in base alle iscrizioni e alle esigenze dei singoli Comuni:

- a) per i bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia (3-5 anni),
- b) per i bambini che hanno frequentato la scuola primaria (6-11 anni)
- c) per i ragazzi che hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado (11-14 anni)

ART. 1 - OGGETTO e FINALITÀ

L'Estate Ragazzi 2020 verrà realizzata nei Comuni, tra quelli aderenti **all'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida – ambito gestione socio-assistenziale**, che ne hanno fatto richiesta – Ceva, Bagnasco, Garessio, Monesiglio, Nucetto, Ormea, Priola - e saranno realizzati nel periodo estivo di chiusura delle scuole.

L'obiettivo è di realizzare i centri estivi sul territorio di competenza nel rispetto delle normative vigenti, in particolare rispetto alle disposizioni anti-contagio COVID-19, dando la possibilità ai minori nella fascia 3-14 anni di riprendere le attività di socialità nonché educative in piccoli gruppi, nonché sostenere la conciliazione dei tempi di vita/lavoro delle famiglie.

Nei centri estivi dovranno essere proposte attività ludiche, ricreative, sportive differenziate per fasce d'età (infanzia, primaria, 1° ciclo secondaria). Tali attività dovranno ispirarsi ai seguenti valori/obiettivi:

- creatività e libera espressione;
- accoglienza, gioco, divertimento;
- conoscenza del territorio e corretto uso degli spazi;
- incontro/condivisione/interazione delle differenze, educazione e partecipazione;
- autonomia e interdipendenza.

ART. 2 DIMENSIONE PRESUMIBILE E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di **€ 39.000,00** oltre oneri di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e

contributi di legge esclusi, non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo per il servizio richiesto è determinato dall'importo a base di gara che è pari ad € 39.000,00 annui. Il monte ore ipotizzato per il personale è di n. ore **2.053** comprensivo di quote relative a progettazione, formazione, supporto ai Comuni per la redazione/acquisizione/pubblicizzazione delle domande e coordinamento, materiale, spostamenti sul territorio, assicurazioni, DPI, igienizzanti e ogni altro onere previsto dal capitolato nonché degli oneri necessari a erogare il servizio dell'Estate Ragazzi 2020 in conformità alla normativa attuale o che interverrà nel corso dell'esecuzione in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

La gara avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, tramite RDO del Mercato elettronico e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

I singoli Comuni interessati procederanno all'affidamento definitivo del servizio per la quota di competenza.

L'importo complessivo del capitolato indicato è presuntivo e non costituisce impegno. Ad ogni Comune è riservata la facoltà di apportare modifiche, in relazione al numero effettivo di iscritti e alle settimane/orari determinati in via definitiva. Sarà facoltà dei singoli Comuni committenti non procedere all'affidamento per intervenuti motivi di interesse pubblico. Sarà facoltà dell'Unione Montana non procedere all'affidamento provvisorio per intervenuti motivi di interesse pubblico.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado. L'accesso al servizio è determinato esclusivamente dal Comune. Il centro estivo garantisce l'accoglienza dei bambini che sono in situazione di disabilità.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Per i centri estivi dell'Estate Ragazzi 2020, sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R 26-1436 del 29/05/2020 si richiede la seguente organizzazione che dovrà subire le modifiche necessarie per l'adeguamento sulla base di variazioni normative le:

PRIORITA' DI ACCESSO

Qualora le richieste siano superiori alla ricettività prevista dovrà essere data priorità d'accesso alle seguenti situazioni:

- Condizione di disabilità del minore;
- Entrambi i genitori lavoratori;
- Nucleo familiare monoparentale;
- Minori seguiti dal Servizio Socio-Assistenziale.

Pertanto nel modulo di iscrizione dovranno essere previste le prime tre voci di priorità mentre, per i minori in carico al servizio Socio-Assistenziale, verranno presi appositi accordi.

Particolare riguardo dovrà essere posto all'accoglienza unitaria delle fratrie.

ACCOGLIENZA

L'accesso di chiunque (operatori, volontari, addetti, utenti e famigliari) dovrà essere preceduto da una scheda di pre-triage quotidiana che raccolga le seguenti informazioni:

- rilevazione della temperatura corporea con rilevatore della temperatura corporea o termometro senza contatto;
- presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento occhi/lacrimazione, spossatezza e irritabilità;

- acquisizione di un questionario auto-compilato e auto-certificato da chi esercita la responsabilità genitoriale in merito alla presenza di:
 - o febbre nell'ultima settimana
 - o tosse
 - o recente difficoltà respiratoria
 - o perdita della sensazione del gusto
 - o perdita della capacità di sentire gli odori
 - o essere stato a stretto contatto con caso COVID-19 sospetto o confermato.

I minori entreranno uno per volta accompagnati da una sola figura di riferimento, si dovranno prevedere dei turni di entrata/uscita che tengano conto dei gruppi in cui sono inseriti i minori stessi oppure accesi in zone diverse, evitando che si creino forme di assembramento al di fuori della zona di consegna (per es. nel parcheggio).

La figura di riferimento dovrà indossare la mascherina (anche di comunità) sia nella fase di accompagnamento che di ritiro.

I punti di accoglienza dovranno essere all'esterno evitando che gli adulti entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività, dovranno essere segnalati con appositi riferimenti le distanze da rispettare e individuati dei percorsi obbligati.

Prima di accedere all'Estate Ragazzi il minore dovrà lavarsi accuratamente le mani o provvedere all'igienizzazione con apposito gel fornito all'ingresso.

I minori dai 3 ai 6 anni non dovranno usare le mascherine.

Per i minori oltre i 6 anni è opportuno utilizzare le mascherine, anche di comunità ad eccezione nel momento in cui vengono svolte attività ludico-motorie in cui devono essere mantenute le distanze.

FORMAZIONE DEI GRUPPI

Le disposizioni riportate nella D.G.R. 26-1436 del 29.05.2020 danno particolare rilevanza alla formazione di piccoli gruppi, fornendo indicazioni precise sulla loro composizione. In particolare è prevista la formazione di piccoli gruppi come di seguito indicato:

- 3/5 anni: 6 bambini con 1 operatore
- 6/11 anni: 8 bambini con 1 operatore
- 12/14 anni: 10 ragazzi con 1 operatore

Tali rapporti numerici, così come ogni altro aspetto del Servizio, andranno necessariamente adeguati all'eventuale normativa nazionale o locale che interverrà.

Per i ragazzi con disabilità è richiesto il potenziamento del personale da parte dell'organizzatore, in aggiunta al monte ore settimanale di assistenza educativa specialistica. In questo caso il rapporto numerico richiesto è pari ad 1 operatore (adeguatamente formato) ogni bambino o adolescente; inoltre si richiede agli organizzatori la definizione di progetti e misure di sicurezza specifiche affinché siano coinvolti nelle attività dei centri estivi.

Le attività educative si devono svolgere per tutta la frequenza rigidamente in base ai gruppi come sopra formati. I ragazzi di ogni gruppo devono trascorrere la giornata insieme ai bambini appartenenti allo stesso gruppo e non sono previste attività comuni con gli altri gruppi. Si deve tendere a mantenere la relazione tra ogni bambino e gli stessi operatori per tutta la durata dell'Estate Ragazzi, evitando che nei turni settimanali gli stessi operatori lavorino con più gruppi. Questo per evitare la diffusione allargata di un eventuale contagio garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. Sono vietate le feste.

TRASPORTO

Il trasporto dovrà essere a carico delle famiglie, non è oggetto del presente affidamento.

ORARI DELL'ESTATE RAGAZZI

Ogni proposta deve avere come luogo di svolgimento il territorio dell'Unione Montana Valli Mongia-Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida – ambito gestione socio-assistenziale e deve prevedere una durata giornaliera minima di 3 ore, con turni settimanali di 5 giorni.

SPAZI DELL'ESTATE RAGAZZI

Così come riportato nel DPCM 17 maggio 2020 (allegato 8, punto 3) le sedi di servizi educativi e di scuole sono quelle maggiormente indicate ad ospitare centri estivi, grazie anche alla presenza di spazi verdi esterni dove andranno privilegiate le attività.

Per le attività educative potranno essere utilizzate aree esterne delle scuole o altri spazi pubblici ben delimitati, che saranno messi a disposizione dal Comune. Tutte le attività dovranno essere svolte mantenendo il piccolo gruppo e non dovranno prevedere attività che coinvolgano contemporaneamente gruppi diversi.

L'immobile o l'area ospitante l'Estate Ragazzi messa a disposizione dal Comune comprenderà un idoneo riparo, la cassetta di primo soccorso, un numero sufficiente di servizi igienici, una zona filtro in cui effettuare il pre-triage.

Sono a carico dell'aggiudicatario i prodotti per l'igienizzazione delle mani, dei servizi igienici, delle maniglie, dei giochi, delle sedie, etc. che andranno disinfettate più volte al giorno durante l'orario delle attività e la fornitura di mascherine per i minori che si dovessero presentare sprovvisti.

I locali devono essere dotati di idonea segnaletica e/o l'affissione di materiale informativo possibilmente con pittogrammi affini all'utenza rispetto alle indicazioni igieniche comportamentali da tenere per contrastare la diffusione del COVID-19.

Qualora le attività vengano svolte in aree fruite da altri utenti, sarà necessario circoscrivere l'area destinata ai minori.

ATTIVITA' PRELIMINARE

La salute dei minori e la difesa preventiva contro eventuali diffusioni di focolai di Covid-19 nei centri estivi è determinata anche dall'opera di informazione e formazione che gli operatori sapranno comunicare all'inizio del periodo di permanenza. Pertanto dovranno essere previste forme di gioco di gruppo per:

- Educare al distanziamento visualizzando (per es. con strisce o aste) la lunghezza del metro per interiorizzare il distanziamento sociale;
- Rendere usuale la pratica della sanificazione delle mani;
- Educare a non portare le mani sul viso.

ATTIVITA'

Le attività dovranno essere svolte il più possibile in spazi aperti, tenendo conto di adeguate zone d'ombra, garantendo il distanziamento sociale (distanza interpersonale di almeno un metro) e l'uso promiscuo di oggetti.

Per potenziare la funzione educativa e sociale dell'attività sarà possibile prevedere momenti di partecipazione di altri soggetti che possano apportare contenuti specifici capaci di contribuire all'arricchimento dell'offerta a fini educativi.

Considerata l'importanza per il benessere psico-fisico del gioco di movimento dovranno essere previsti dei giochi motori che consentano di mantenere tutte le precauzioni necessarie (per esempio balli non di coppia, gioco dello specchio, percorso ad ostacoli, catena di movimento, etc).

ART. 5 PERSONALE

Il Coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali deve avere qualifica di Educatore Professionale con esperienza almeno triennale (debitamente documentata) di educazione di gruppi di minori. Deve essere previsto un coordinatore ogni 3 Estate Ragazzi.

In particolare provvede allo svolgimento dei seguenti compiti:

- coordinare l'equipe degli animatori e organizzare il lavoro (equipe, turni di animazione...);
- effettuare la pubblicizzazione e la promozione dell'iniziativa sui territori di competenza;
- mantenere i contatti con i singoli Comuni per l'avvio e lo svolgimento delle attività;
- programmare, in accordo con gli animatori, la pianificazione dettagliata delle attività;

- organizzare e attivare il corso di formazione per gli animatori;
- curare i rapporti con le famiglie;
- assicurare la propria reperibilità sul territorio facente capo all'ambito di gestione del S.S.A., durante l'orario di funzionamento dei vari centri estivi;
- assicurarsi che vengano rispettate le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19.

Gli animatori devono aver compiuto la maggiore età, avere acquisito un diploma di scuola media superiore o essere iscritti alla scuola superiore ed avere svolto con profitto un Corso di Animazione per almeno 20 ore. In caso di assenze a vario titolo del personale, questo dovrà essere immediatamente sostituito ai fini della garanzia del rapporto numerico prescritto e tassativo.

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, prima dell'avvio delle attività, l'elenco nominativo ed il curriculum individuale comprovante il possesso dei requisiti richiesti da cui si evinca che sono rispettate le condizioni sopra specificate.

Nella conduzione del servizio, l'eventuale utilizzo di personale volontario o tirocinante sarà possibile solo in aggiunta al personale suddetto.

Tutto il personale che a vario titolo entrerà a contatto con i minori dovrà essere formato sul tema della prevenzione di COVID-19 nonché sugli aspetti relativi all'utilizzo dei DPI e delle misure igieniche e di sanificazione.

Tutto il personale addetto al servizio deve tenere un comportamento corretto e riguardoso sia nei confronti dell'utenza, dei frequentatori dei centri e delle famiglie, che del personale comunale e non addetto al controllo e/o a funzioni di collaborazione nella conduzione del servizio. L'aggiudicante non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro e di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse con il personale della ditta aggiudicataria o per attività inerenti il servizio svolto, restando totalmente estraneo al rapporto di impiego costituito tra la ditta e il personale e sollevato di ogni responsabilità per eventuali inadempimenti della ditta nei confronti del personale.

Nell'esecuzione del servizio la ditta dovrà adottare, di sua iniziativa, tutte le cautele e provvedimenti necessari, compreso il controllo dell'osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistiche e di prevenzione del COVID-19 assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale, da cui rende sollevata ed indenne l'Amministrazione appaltante. Dovrà inoltre dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, in ogni momento, dietro semplice richiesta della stazione appaltante. La ditta affidataria dovrà assicurare il regolare svolgimento del servizio ed il rapporto numerico operatori/utenti pattuito anche in caso di malattie, infortuni o altri impedimenti occorsi al personale impegnato. In tal caso l'aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione all'appaltante, al quale andranno anche trasmessi i dati ed il curriculum del sostituto. Il personale che si assenti dal servizio per malattia, anche solamente di sospetta natura infettiva, può riprendere la propria attività solo dopo aver documentato l'avvenuta guarigione. L'aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità richieste, qualsiasi variante apportata nel servizio dovrà risultare per scritto mediante autorizzazione da parte dei competenti uffici del soggetto appaltante.

L'aggiudicatario è tenuto per i propri addetti (soci e non) al rispetto degli standard di trattamento salariale normativi, previdenziali e assicurativi del settore secondo la normativa vigente, impegnandosi a rispettare il CCNL di riferimento, e comunque a rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché ad attivare le assicurazioni obbligatorie e, a richiesta dell'Ente, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi. L'Aggiudicatario all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione ed in ogni caso di sostituzione di personale deve trasmettere al Comune il nominativo e rendere disponibili copia degli attestati di qualificazione ed il curriculum professionale e formativo.

L'Aggiudicatario dovrà fornire a ciascun lavoratore occupato nel servizio affidato, un tesserino di riconoscimento munito di fotografia e comprovante il rapporto di lavoro con la ditta appaltatrice. Tale tesserino deve contenere nome e ragione sociale della ditta appaltatrice e deve essere esibito dal lavoratore in servizio.

L'appaltante è sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

La Ditta appaltatrice dovrà necessariamente verificare che il personale sia nelle condizioni previste dalla normativa a tutela dei minori per operare a contatto con i medesimi ai sensi dell'art. 2 del

D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014 e relativa circolare dell'11.04.2014. Gli operatori non devono aver riportato nessuna condanna per i reati di cui agli articoli 600bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Sarà cura dell'Appaltatore richiedere per il personale che impiegherà il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 313 del 14.11.2002.

Art.6 SICUREZZA

L'Aggiudicatario dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di infortunio, di igiene e di sicurezza sul lavoro ed impegnarsi altresì ad adottare a proprie spese tutti gli accorgimenti, mezzi ed indumenti protettivi previsti dalle vigenti norme in materia antinfortunistica dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'Aggiudicatario dovrà comunicare per scritto, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Datore di lavoro e del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e rendere disponibile alla visione il proprio Documento di Valutazione dei Rischi. Per il Servizio di cui al presente Capitolato, non si intravedono rischi per la ditta aggiudicataria del servizio di cui al presente Capitolato, dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dai Comuni e dall'Appaltante, non risulta pertanto la necessità di procedere alla valutazione dei rischi interferenti. Si cercherà di attuare l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze, qualora questi si verificano, con l'applicazione delle misure programmatiche, organizzative ed operative che verranno individuate nei vari eventuali successivi D.U.V.R.I. La ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere ad integrare il proprio Documento di valutazione dei rischi con altre ditte che risulteranno formalmente incaricate allo svolgimento di attività all'interno delle zone destinate all'espletamento del servizio in oggetto ed assicurare l'informazione/formazione del proprio personale coinvolto.

ART. 7 - EMERGENZA SANITARIA COVID-19

L'aggiudicatario dovrà rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni previste dalla D.G.R n. 26 – 1436 del 29.05.2020 ed adottare la modulistica prevista nella D.D. Regione Piemonte – A1421A n. 526 del 03.06.2020.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria in corso **le disposizioni previste nel presente capitolato e gli accordi che verranno stipulati al momento dell'affidamento potranno essere oggetto di revisione in qualsiasi momento a seguito delle normative nazionali o locali che dovessero entrare in vigore prima dell'avvio dell'Estate Ragazzi o nel corso della stessa. La rimodulazione dei progetti presentati, delle modalità organizzative, dell'impiego del personale e di ogni altro adempimento necessario ad adeguare le attività a quanto imposto dalla normativa (compresa la non attivazione o la sospensione dei servizi) non potrà costituire oggetto di risarcimento a nessun titolo per l'affidatario, che dovrà in ogni caso adeguarsi.**

ART. 8 - ASSICURAZIONI

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al Servizio oggetto del contratto.

In particolare, l'appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/collaboratori addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.

L'appaltatore, con effetti dalla data di avvio del Servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Infortuni che potessero colpire gli utenti del Servizio (beneficiari) e gli operatori, con capitali non inferiori ad euro 5.000.000,00= in caso di morte e di euro 5.000.000,00= in caso di invalidità permanente.

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- a. danni a cose di terzi da incendio;
 - b. danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - c. danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
 - d. danni arrecati ai locali, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto;
 - e. Espresa inclusione – nella qualifica di "terzo" – dell'Unione e dei Comuni affidatari del servizio.
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e Euro 1.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'appaltatore.

ART. 9 - ONERI E IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE

Sono a carico del soggetto aggiudicatario, per i Servizi oggetto dell'affidamento, tutti gli oneri economici necessari ed utili per garantire il corretto risultato del Servizio.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti spese:

- oneri relativi al costo del personale;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- spostamenti degli operatori nell'espletamento delle attività;
- formazione del personale;
- utenza telefonica;
- materiale di consumo e piccole attrezzature;
- tutta la dotazione strumentale necessaria per adempiere ai compiti assegnati dal presente capitolato;
- la dotazione necessaria a garantire le misure di prevenzione da COVID-19 (DPI, mascherine chirurgiche, prodotti per l'igienizzazione delle mani e del materiale in uso, etc.).

Il soggetto aggiudicatario si impegna a:

- esperire, nelle forme previste dalla normativa vigente, tutte le formalità ed autorizzazioni necessarie per l'apertura dell'estate ragazzi 2020;
- impegnarsi a mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le prescrizioni contenute nelle disposizioni emanate dagli organi competenti, comunali, regionali e/o statali, con riferimento all'emergenza sanitaria Covid-19; tale impegno è inderogabile e non potrà essere oggetto di adempimento parziale o insufficiente pena la revoca della concessione dei locali comunali e l'immediata sospensione delle attività;
- garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati e in particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali con il personale incaricato del Comune;
- essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel T.U. 81/2008 con riferimento al personale impiegato;
- sottoscrivere insieme al Comune un verbale di consegna degli spazi/locali assegnati a partire dal momento della presa in carico. Dovrà essere predisposto un documento di valutazione dei rischi anche sotto forma di verbale congiunto di sopralluogo e coordinamento in cui vengono evidenziati gli eventuali rischi attinenti l'attività. Ogni danno a cose e/o persone sarà responsabilità del soggetto organizzatore dei centri che dovrà provvedere al risarcimento;
- garantire, se richiesta, in linea con quanto esprime la Legge 104/92, l'accoglienza di minori con disabilità e impegnarsi a realizzare, per quanto possibile, un percorso di positiva integrazione e valorizzazione dell'autonomia e delle specificità di ogni bambino/ragazzo in collaborazione con la famiglia e i Servizi di riferimento;

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- essere titolare del trattamento dei dati relativi agli iscritti all'Estate Ragazzi;
- fornire gli elenchi degli iscritti all'aggiudicatario; in proposito si precisa che l'accesso dei bambini/ragazzi al servizio è determinato esclusivamente dal Comune in ottemperanza dei criteri di priorità previsti nel presente capitolato;
- mettere a disposizione i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del servizio oggetto del presente atto, sostenendone tutte le spese per le utenze (ad esclusione di quelle telefoniche); si precisa che gli spazi esterni dovranno avere adeguate zone d'ombra, mentre gli spazi chiusi dovranno garantire la possibilità di mantenere il distanziamento sociale;
- individuare un immobile o un'area ospitante l'Estate Ragazzi dotata di un idoneo riparo, un numero sufficiente di servizi igienici, una zona filtro in cui effettuare il pre-triage;
- garantire la pulizia e l'igienizzazione giornaliera dei locali utilizzati per il servizio oggetto dell'appalto.

ART. 11 - CLAUSOLA DI MANLEVA

Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto di appalto. L'appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o

connessi all'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.

ART. 12 – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, VERIFICA E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Unione la seguente documentazione:

- il monte ore erogato in attività di animazione;
- per ogni Estate Ragazzi il numero e la consistenza di gruppi individuati;
- l'elenco degli operatori impiegati con relative qualifiche, divisi per Estate Ragazzi;
- una relazione di verifica sulla realizzazione del progetto complessivo di servizio con valutazioni e proposte migliorative, entro il mese di ottobre 2020.

ART. 13 – PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture mensili posticipate relative alle prestazioni effettuate, avverrà a mezzo mandato bancario entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle medesime presso l'Ufficio Protocollo del Comune in cui è stato svolto il servizio.

Eventuali costi per gli oneri di sicurezza che dovessero essere individuati dovranno essere invece fatturati all'Unione Montana.

I pagamenti verranno, comunque, effettuati solo a seguito dell'esito positivo di tutte le verifiche, richieste dalla normativa vigente, in materia di regolarità contributiva dell'aggiudicatario, ivi compresa la legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

L'appaltatore è tenuto, in ogni caso, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

A tale scopo dovrà comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla normativa in argomento, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario dovrà altresì provvedere, nei termini di legge, alla comunicazione relativa ad ogni modifica dei dati trasmessi.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il conseguente contratto d'appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 14 - CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

La fruizione del servizio è soggetta a contribuzione da parte degli utenti in conformità a quanto stabilito con apposita deliberazione comunale relativa alle tariffe per i servizi a domanda individuale. La quota di contribuzione a carico degli utenti sarà introitata direttamente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 15 -INADEMPIENZE E PENALITA'

L'inosservanza degli obblighi contrattuali accertata dagli Uffici dell'Amministrazione comunale verrà notificata all'appaltatore mediante apposito atto di contestazione.

L'Aggiudicatario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data della notifica, mentre trascorso inutilmente tale termine o qualora le giustificazioni fossero ritenute insufficienti, si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo.

Per ogni infrazione alle norme contrattuali, si applica con semplice atto amministrativo previa contestazione, una penalità sul compenso contrattuale da un minimo di euro 50,00= ad euro 500,00= rapportata alla gravità dell'evento. Si indicano, qui di seguito, alcuni esempi:

- ritardo nell'inizio del servizio di cui al presente Capitolato rispetto alla data del 13.07.2020: € 200,00 per ogni giorni di ritardo non concordato con il Comune di riferimento;
- mancata erogazione del servizio per cause imputabili all'impresa (compreso mancata sostituzione dell'operatore assente entro i termini stabiliti): € 50,00 per ciascuna ora non erogata;
- mancato rispetto degli orari stabiliti con variazione non giustificata (in entrata/uscita) pari o superiore a 30 minuti: € 50,00 per ciascun evento riscontrato;
- mancato utilizzo del materiale mono-uso: € 50,00 per ciascun evento riscontrato;
- mancata trasmissione all'Ente aggiudicatario dei documenti progettuali stabiliti dal presente Capitolato entro i tempi stabiliti e senza che sia intervenuta preventiva e motivata comunicazione: € 50,00 per evento riscontrato;
- comportamento scorretto e non professionale nei confronti dell'utenza: da € 100,00 a € 500,00 per ogni singolo evento riscontrato in base alla gravità dell'infrazione. Il perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di 2 volte, comporterà l'obbligo da parte dell'Aggiudicatario, di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in questione entro 5 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso l'Ente si rivarrà sulla cauzione;
- altre inadempienze che possono compromettere gravemente l'erogazione del servizio: fino a € 500,00 motivata in base alla gravità dell'infrazione.

Dopo la terza infrazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, senza che il fatto costituisca motivo per l'aggiudicatario di richiedere indennizzi di qualsiasi sorta. In caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio e/o gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, l'Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un'altra ditta, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni a carico dell'aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi infrazioni, quali l'arbitraria interruzione del servizio, il persistere di disservizi, la grave negligenza, la violazione del divieto di subappalto, l'inosservanza delle norme di legge relative al personale, l'apertura di procedura a carico dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione potrà decidere di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile incamerando la cauzione. In tali casi l'Ente incamererà la cauzione e sarà tenuto a corrispondere alla Ditta soltanto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettivo sino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'appaltante.

ART. 17 – CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica.

ART. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO – CESSIONE

L'Aggiudicatario non può cedere né subappaltare a terzi il servizio in oggetto.

ART. 19 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza della normativa nazionale e regionale di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del C.C.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Ente e la ditta aggiudicataria, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, sarà competente il Tribunale di Cuneo. Saranno preventivamente ricercati rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale tramite l'applicazione delle ipotesi contemplate all'art. 206 e successivi del D. lgs 50/2016

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento del presente appalto è l'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida.

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Il trattamento potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

L'Unione Montana rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Daniela Dadone con sede in Via Cuneo, 12 – 12084 Mondovì (CN) e che la medesima è raggiungibile ai seguenti recapiti:

- Telefono fisso: 0174 192067
- Telefono mobile: 3452303416
- E-mail: dpodanieladadone@gmail.com
- PEC: dadonedaniela@legalmail.it